

L'ATTESA DEI RISULTATI

La Corte d'appello di Bari non si è ancora espressa sul risultato definitivo delle elezioni degli scorsi 28 e 29 marzo

IL MECCANISMO DI VOTO

Prevista una quota di eletti col sistema proporzionale e un premio di maggioranza. Ma bisogna garantire anche la governabilità

LE IPOTESI IN CAMPO

Se fosse sollevata la questione di costituzionalità potrebbe decadere la legge e si rischierebbero nuove elezioni



Nuovo Consiglio regionale «Si esprima la Consulta»

Il Comitato Statuto: «Se si passa da 70 a 78, la legge pugliese è incostituzionale»

● Sopita per poco più di una settimana, chi ha alimentato la discussione sul numero di consiglieri destinati a sedersi nell'aula del Consiglio regionale alza l'asticella dello scontro. Adesso, qualcuno addirittura ipotizza di poter far cadere per incostituzionalità tutto il castello legislativo che sovrintende alla macchina elettorale pugliese, cosa che potrebbe avere, come conseguenza estrema (una sorta di ultima ratio) la necessità di ripetere la consultazione elettorale appena svoltasi con la vittoria di Nichi Vendola e della coalizione di centrosinistra. Secondo un comitato

infatti incostituzionale ai sensi degli artt. 122 e 123.

La tesi è del Comitato per la difesa dello Statuto. La diatriba di queste ultime settimane è, infatti, sostanzialmente basata sulla divisione tra quanti sostengono che Statuto e legge elettorale sono leggi di eguale cogenza (valgono alla stessa maniera e vanno coordinate tra loro senza che una prevalga sull'altra) e quanti invece spiegano che lo Statuto, legge regionale approvata con procedura aggravata (sostanzialmente viene approvata per due volte dal consiglio regionale), non può non essere prevalente rispetto a quella elettorale che invece è approvata con legge ordinaria. Chi, come i promotori dell'atto di significazione, sostiene la prevalenza dello Statuto, ritiene impossibile derogare al numero di consiglieri indicato nello stesso Statuto, che è appunto di 70. I 78, invece, sarebbero il frutto dell'interpretazione estensiva della legge elettorale pugliese che si integra e va applicata coordinandola con altre due leggi, questa volta nazionali, ultima delle quali il cosiddetto Statuto che introduce per la governabilità

ventilato allargamento a 78 membri del Consiglio Regionale pugliese. Un'ipotesi che, a giudizio del Comitato e dei suoi legali, va rigettata in quanto contrastante sia con lo Statuto della Regione che con la legge elettorale regionale, la cui potestà normativa è sancita dagli articoli 122 e 123 della Costituzione, così come riformulati a seguito della riforma del Titolo V.

«Ove ci siano dubbi sulla vigenza delle previsioni contenute nella legge 43/1995 - spiegano i ricorrenti - la questione della prevalenza della legislazione di dettaglio ovvero di quella nazionale fa ritenere non manifestamente infondata un'eccezione di legittimità costituzionale. Il Comitato di difesa dello Statuto ritiene che la Corte d'Appello possa procedere alla proclamazione dei settanta consiglieri eletti secondo le norme della L.R. 2/2005, cioè con cinquantasei componenti ripartiti con sistema proporzionale fra tutte le liste che abbiano superato la soglia di sbarramento e tredici ripartiti fra le sole liste collegate al presidente eletto Nichi Vendola che abbiano conseguito almeno un seggio nel

